



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

**REGOLAMENTO ELETTORALE
dell'Università degli Studi di Brescia
emanato con D.R. n. 244 del 28.02.2012**

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i termini di elezione delle componenti degli organi dell'Università degli Studi di Brescia, in conformità alla legge, allo Statuto ed al Regolamento Generale d'Ateneo.

L'Università adotta tutte le misure tecnologiche (elettroniche, informatiche e telematiche) che, nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto di voto (personalità, libertà e segretezza), possano semplificare l'intero procedimento elettorale.

Elezioni e nomina degli organi centrali di governo dell'Ateneo

Capo I - Elezioni del Rettore

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è fatta dal Decano dell'Università con avviso emanato almeno 90 giorni prima della data di convocazione, in ossequio alle norme di cui all'art. 7, commi 3 e segg. dello Statuto.
2. Nel provvedimento il Decano indicherà:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature;.
3. Il Decano, provvede, contestualmente, alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) della Commissione di seggio.

Art. 3 - Commissione elettorale centrale.

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a suo volta un Vice-Presidente tra i membri della Commissione;
 - b) un professore ordinario;
 - c) un professore associato;
 - d) un ricercatore;
 - e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel Comitato partecipativo del personale;
 - f) uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
 - g) un dipendente dell'Amministrazione con funzioni di supporto e di segreteria.
2. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
3. La funzione del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice-Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.
4. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;

- b) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
- c) di verificare i risultati pervenuti dalla Commissione di scrutinio e procedere alla proclamazione dell'eletto;
- d) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

Art. 4 - Commissione di seggio.

1. Nel caso di due o più seggi, vengono formate per ciascun seggio e per l'intera procedura elettorale, le Commissioni elettorali di seggio, composte da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a suo volta un Vice-Presidente;
 - b) un membro scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori;
 - c) un dipendente designato dal Comitato partecipativo del Personale tecnico amministrativo.
2. Il Decano, inoltre, potrà nominare due o più supplenti per sostituire od integrare anche solo temporaneamente i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione alla Direzione Generale dell'Università per i provvedimenti conseguenti.
4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio in Università italiane che non si trovino in situazioni di incompatibilità. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.
2. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale né dei seggi elettorali.

Art. 6 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, nei limiti di cui allo Statuto:
 - a) ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
 - b) al personale tecnico amministrativo;
 - c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, e agli studenti che compongono le Commissioni paritetiche istituite in ciascun Dipartimento dell'Ateneo.
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 7 - Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature, dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della data della prima votazione.
2. I candidati, unitamente alla propria candidatura, devono presentare il programma ed il curriculum. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare a tali documenti adeguata e tempestiva pubblicità, attraverso il portale dell'Ateneo.
3. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire almeno sette giorni prima rispetto a quello che precede ciascun turno elettorale e viene formalizzato dal Presidente della Commissione di scrutinio.
4. L'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente e adeguatamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali e attraverso il portale d'Ateneo.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 8 - Votazioni.

1. Le votazioni, per ciascun turno elettorale, possono avere luogo in giorni consecutivi. I turni elettorali sono fissati tenendo conto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
2. Il Rettore viene eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione valida. È eletto chi riporta più voti.
4. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 9 - Operazioni preliminari

1. Il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.
3. All'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

Art. 10 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto, mercé l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
2. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
3. Ogni avente diritto deve indicare un solo nominativo.
4. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Decano che indice le elezioni.
5. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.

Art. 11 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
4. La Commissione di seggio procede separatamente a scrutinare le schede votate dai ricercatori, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti.

5. Ai fini del computo dei voti dei ricercatori, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,6.
6. Al fine del computo dei voti del personale tecnico amministrativo, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente pari a 2.
7. Al fine del computo dei voti degli studenti, i voti conseguiti da ciascun candidato sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,5.
8. I voti così ottenuti da ciascun candidato sono sommati a quelli espressi dai professori di I e II fascia, arrotondati per difetto se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,5 e per eccesso in ogni altro caso.
9. La Commissione di seggio procede quindi allo spoglio delle schede votate dai professori di ruolo e fuori ruolo.
10. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti del seggio e dal segretario.
11. La Commissione di seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.
12. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 12 - Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale centrale accerta il raggiungimento del quorum previsto e procede alla proclamazione dell'eletto.
2. Dopo la proclamazione redige il processo verbale dell'attività compiuta che trasmette al Decano unitamente ai verbali della Commissione di scrutinio e alle schede elettorali.

Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. I risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale centrale sono resi pubblici entro il giorno successivo a quello della votazione. Di essi viene data altresì notizia nel portale dell'Università.
2. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro quindici giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale.

TITOLO II - Elezione delle rappresentanze negli organi centrali di governo dell'Ateneo

Capo I - Elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico nel Senato accademico

Art. 14 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico nel Senato accademico sono indette dal Rettore, con proprio decreto pubblicizzato attraverso il portale dell'Ateneo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Il decreto rettorale indica: la data delle elezioni; le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna votazione; i requisiti per l'esercizio del diritto di voto; le modalità di presentazione delle candidature; il calendario delle votazioni.

Art. 15 - Organi delle elezioni.

1. Presso l'Università è costituita la Commissione elettorale, nominata con proprio decreto dal Rettore in occasione di ogni consultazione elettorale.
2. La Commissione elettorale è composta da:
 - a) un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
 - b) un ricercatore universitario;
 - c) un dipendente dell'amministrazione designato dal Comitato partecipativo del Personale tecnico amministrativo.
3. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal presente regolamento su tutti i ricorsi o reclami proposti dagli elettori.
4. Partecipa ai lavori della Commissione almeno un dipendente con funzioni di supporto e di segreteria.

Art. 16 - Elettorato attivo

1. Il diritto di elettorato attivo spetta:
 - a) ai Docenti di prima fascia;
 - b) ai Docenti di seconda fascia;
 - c) ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
 - d) al Personale amministrativo e tecnico assunto con contratto di lavoro dipendente;
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
3. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo.

Art. 17 - Elettorato passivo

1. Il diritto di elettorato passivo spetta:
 - a) ai docenti di I e II fascia, e ricercatori di ruolo che godono dell'elettorato attivo, non si trovano in situazioni di incompatibilità e abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno;
 - b) al personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato che gode dell'elettorato attivo e che non si trova in situazioni di incompatibilità;
 - c) ai Direttori di Dipartimento.

Art. 18 - Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria sono approvati con decreto rettorale e pubblicati almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni e per la durata di 10 giorni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità.

Art. 19 - Presentazione delle candidature

1. Ciascun elettore, che gode del diritto di elettorato passivo, può proporre la propria candidatura per la rappresentanza della categoria cui appartiene.
2. La candidatura deve essere presentata e consegnata personalmente dal candidato, all'Ufficio Organi dell'Università, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Organi rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.
4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
5. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale né dei seggi elettorali.

Art. 20 - Adempimenti della Commissione elettorale in ordine all'esame ed all'ammissione delle candidature

1. La Commissione elettorale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le candidature siano state presentate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna componente, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 21 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore cura che siano posti a disposizione adeguati spazi per le affissioni e aule per le assemblee all'interno delle strutture dell'Università.
3. Al personale è consentito partecipare, durante l'orario di servizio, a riunioni indette da candidati, di durata complessiva pro capite di due ore per tutta la campagna elettorale.
4. Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.
5. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 22 - Pubblicazione delle candidature

1. Le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale, sono rese immediatamente pubbliche dal Rettore distinte per ciascuna categoria.

Art. 23 - Seggi elettorali.

1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo, il Rettore costituisce con proprio decreto, su proposta della Commissione elettorale, uno o più seggi elettorali e nomina il relativo Ufficio composto da un Presidente, da almeno due scrutatori, uno dei quali è designato dal Presidente alla vice presidenza, e da un segretario.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.
3. In caso di impossibilità per giustificate ragioni, di assolvere l'incarico, gli interessati debbono darne immediata notizia al Rettore, che provvederà alla loro surrogazione.
4. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente o il segretario.

Art. 24 - Arredamento della sala della votazione e materiale elettorale

1. Il locale destinato alla votazione deve avere i requisiti previsti dalla legge, in modo da garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
2. Ciascun seggio deve disporre di una o due cabine che assicurino la segretezza e la libertà del voto, nonché una o più urne destinate a contenere le schede votate.
3. Alla fornitura del materiale provvederà l'amministrazione, attraverso il suo Ufficio Organi.
4. L'Ufficio Organi provvederà, inoltre, affinché nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento, vengano consegnati al Presidente del seggio:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
 - b) la lista degli elettori del seggio;
 - c) due copie delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;
 - d) il plico delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
 - e) un congruo numero di matite indelebili e quanto altro occorra per la votazione.

Art. 25 - Costituzione del seggio.

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti dal decreto di indizione, il Presidente, o, in sua assenza, lo scrutatore più anziano, assume le funzioni di Presidente e costituisce l'ufficio di seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
2. Se tutti o parte degli scrutatori non siano presenti, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.
3. Se manca il segretario, il Presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.
4. Costituito il seggio, il Presidente fa constatare ai componenti che il locale e l'arredamento sono conformi a quanto stabilito dal presente regolamento e di aver ricevuto dall'amministrazione il materiale elettorale occorrente.
5. Il Presidente, poi, firma per l'autentica le schede destinate alla votazione, apponendovi il bollo del seggio.
6. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta.
7. Al termine delle operazioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la votazione, che deve proseguire secondo l'orario stabilito. Il Presidente è responsabile dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
8. Per la vigilanza del seggio, il Presidente si avvale del personale ausiliario dell'Università o di altro personale messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 26 - Espressione del voto.

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.
2. Essi devono esibire un documento di identificazione, in mancanza del quale, è sufficiente la conoscenza personale da parte di un membro del seggio, che ne attesta l'identità apponendo sulla lista degli aventi diritto al voto la propria firma accanto al nome dell'elettore.
3. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente consegna la schede all'elettore, unitamente alla matita.
4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza secondo le norme di cui al presente Regolamento.
5. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
6. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore ad un terzo dei nominativi da designare, arrotondato per difetto e comunque non inferiore ad uno.
7. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore riconsegna al Presidente la matita e la scheda piegata, affinché quest'ultima sia deposta, in presenza dell'elettore, nell'apposita urna.
8. Uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

Art. 27 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, la Commissione del seggio procede immediatamente, per ogni singola categoria, alle operazioni di scrutinio, che dovranno svolgersi pubblicamente.
2. Uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia, ciascuna da due scrutatori.
3. I risultati sono trascritti a verbale.
4. Ciascun componente il seggio può contestare una scheda o un voto.
5. In caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; la Commissione elettorale decide in merito.

Art. 28 - Nullità delle schede e dei voti

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle fornite dal seggio o non risultino timbrate e debitamente vidimate;
 - b) nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal seggio;

- c) che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Sono validi come voti di preferenza quelli che contengono l'indicazione delle preferenze in misura non superiore ad un terzo dei nominativi da designare, arrotondato per difetto.
 3. Sono pertanto nulli i voti di preferenza indicati per nominativi che, nell'ordine indicato dall'elettore, seguono il nominativo che contrassegna il numero previsto.
 4. Sono altresì nulle le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente di seggio invia il verbale e le schede di voto alla Commissione elettorale, che controlla la regolarità e la validità di ciascuna votazione, decide su eventuali voti contestati e procede all'assegnazione delle preferenze.
2. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria.
3. In caso di parità di voti la preferenza è determinata:
 - a) tra due professori ordinari o associati o ricercatori universitari dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e, a parità di questa, dalla minore anzianità di età;
 - b) tra due candidati per personale non docente, dalla maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, dalla minore anzianità di età.
4. Sarà infine redatto, in duplice esemplare, il processo verbale nel quale verranno descritte le varie operazioni e sarà fatta menzione delle decisioni adottate.
5. Saranno inoltre indicati per ciascuna componente i nomi degli eletti, nonché l'ordine di precedenza dei candidati non eletti.
6. Un esemplare del verbale, con i verbali delle Commissioni di seggio, è trasmesso immediatamente al Rettore.
7. Alla proclamazione dei risultati e degli eletti provvede il Rettore con decreto da pubblicarsi entro 7 giorni dopo il termine di chiusura delle votazioni.

Art. 30 - Validità della votazione

1. Le votazioni si intendono valide se a ciascuna di esse vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto per i rappresentanti dei professori di I e II fascia, i ricercatori e per il personale amministrativo e tecnico.

Art. 31- Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Avverso i risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi.
2. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di cinque giorni.
3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale.

Art. 32 - Nomina degli eletti

1. Alla nomina degli eletti provvede con proprio decreto il Rettore.
2. Con decreto del Rettore si provvede, altresì, alla surroga o all'eventuale elezione suppletiva nei termini e con le modalità previsti dalla legge, per la parte residua dei rispettivi mandati.

Art. 33 - Elezioni del Comitato partecipativo del Personale Tecnico amministrativo

1. Il Direttore Generale fissa, con proprio provvedimento, le elezioni dei rappresentanti del Personale tecnico amministrativo nel Comitato partecipativo di cui all'art. 25 del Regolamento generale d'Ateneo, comunque contestualmente alle elezioni dei rappresentanti negli organi centrali dell'Ateneo.

2. Alle elezioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Capo.

TITOLO III - Criteri e modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università

Capo I - Elezione dei rappresentanti degli studenti

Art. 34 - Data delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo universitario hanno luogo ogni due anni in non più di 2 giorni feriali consecutivi di norma all'inizio dell'anno accademico.

Art. 35 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio, con decreto pubblicato all'Albo ufficiale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

2. Tale decreto deve:

- a) fissare il periodo delle elezioni;
- b) indicare il numero dei rappresentanti da eleggere nonché le modalità ed i termini per il deposito delle candidature;
- c) istituire i seggi elettorali, in misura non inferiore ad uno per ciascuna macroarea di cui allo Statuto.

Art. 36 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti, in corso, fuori corso, e in attesa di laurea, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni. La lista degli aventi diritto è predisposta dieci giorni prima la data del primo giorno utile per le votazioni.

2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, risultino regolarmente iscritti al proprio corso di studio, non oltre un anno rispetto alla durata normale del medesimo.

3. Gli studenti eletti che conseguano la laurea (triennale) non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale.

Art. 37 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da:

- a) un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
- b) un ricercatore universitario;
- c) un dipendente dell'amministrazione con funzioni di segretario.

2. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal presente regolamento su tutti i ricorsi o reclami proposti dagli elettori.

Art. 38 - Modalità e termini per il deposito delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

2. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate entro le ore dodici del ventesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto presso la Struttura individuata dal decreto di indizione. Ciascuna lista va depositata completa dei nomi di tutti i candidati. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse sue integrazioni.

3. Le dichiarazioni debbono essere corredate dalle firme di presentazione di cinquanta studenti per l'elezione delle rappresentanze in ciascuno degli organi previsti nel presente titolo.

4. I firmatari debbono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente regolamento.

5. Il primo presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale. Egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista.
6. Le firme leggibili, sia quelle dei candidati che quelle dei presentatori sulla dichiarazione di presentazione della candidatura, dovranno essere accompagnate dall'indicazione della data e del luogo di nascita, del Corso di laurea e del numero di matricola di ciascuno di essi; ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezioni.
7. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dalla legge dal funzionario competente a ricevere la documentazione o secondo le altre forme previste dalla legge. Nelle liste i candidati sono elencati con numeri arabi progressivi e con l'indicazione del cognome, nome e Corso di laurea a cui sono iscritti.
8. Le liste possono essere contraddistinte da contrassegni o sigle, che, se del caso, sono da depositare insieme con le dichiarazioni di presentazione.
9. Gli eventuali contrassegni o sigle devono essere contenuti in un cerchio del diametro di dieci centimetri.
10. Le liste saranno riprodotte sui manifesti e sulle schede nell'ordine cronologico della loro presentazione.
11. L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, non invalida l'intera lista comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.
12. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per lo stesso tipo di elezione.

Art. 39 - Adempimenti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale assume la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, ne garantisce la regolarità del procedimento e l'ordinata attuazione anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
2. Tutte le sedute della Commissione elettorale sono pubbliche; per ciascuna seduta deve essere redatto un processo verbale.
3. La Commissione elettorale si riunisce entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.
4. Nella sua prima riunione la Commissione elettorale:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario;
 - b) verifica la conformità delle liste depositate con quanto stabilito dal presente regolamento dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;
 - c) delibera con effetto immediato la sostituzione entro il giorno seguente del contrassegno e della sigla che risultino identici o confondibili con altri presentati in precedenza;
 - d) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - e) nomina a membri dei seggi elettorali almeno 3 persone scelte fra il personale tecnico amministrativo dell'Università, di cui una almeno di cat. D, quale Presidente del seggio stesso.
 - f) stabilisce la sede ed il numero dei seggi elettorali da costituire all'interno dell'Università.
5. I provvedimenti di cui ai punti b), c), e d) adottati dalla Commissione elettorale sono comunicati al rappresentante ufficiale di lista.
6. Presso ogni seggio siedono rappresentanti di lista in numero non superiore al numero delle liste concorrenti, designati dalle singole liste.
7. Gli studenti designati assistono a tutte le operazioni elettorali e possono far inserire a verbale delle osservazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.
8. Almeno dieci giorni prima dell'inizio della data di inizio delle votazioni, le liste presentate e riconosciute regolari, sono rese pubbliche dalla Commissione elettorale, mediante manifesto agli albi dell'Università.
9. Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, le liste con il relativo contrassegno o sigla; per ogni candidato sono riportati cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di Laurea; a ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con cui i candidati sono elencati nella dichiarazione di presentazione.

Art. 40 - Espressione del voto

1. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

Art. 41 - Materiale elettorale

1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede l'Ufficio elettorale, che:

- a) fa stampare e pubblicare il manifesto riportante le liste dei candidati;
- b) fa stampare le schede per la votazione;
- c) invia ai Presidenti dei seggi il materiale di cui appresso, contenuto in uno o più plichi sigillati, un numero di schede non inferiore al numero degli elettori iscritti nell'elenco; due copie per ogni seggio del manifesto contenente le liste dei candidati e due copie dell'elenco degli elettori; una copia del presente regolamento; l'occorrente materiale di cancelleria;
- d) fa allestire le cabine per l'espressione di voto;
- e) provvede inoltre a fornire tutto quanto possa occorrere.

Art. 42 - Modalità delle votazioni

1. Immediatamente prima della votazione, il Presidente del seggio, dopo aver fatto constatare l'integrità del sigillo del plico di cui al presente regolamento, lo apre e verifica la rispondenza del contenuto.

2. Successivamente il Presidente e il Segretario provvedono a timbrare tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco degli elettori del seggio.

3. Una copia del presente regolamento e due del manifesto contenente le candidature e le liste dei candidati vengono affisse nella sala delle votazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio e termine alle ore previste dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono ugualmente ammessi a votare.

5. Ai seggi possono accedere soltanto gli studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo ed iscritti al rispettivo seggio nonché i familiari o accompagnatori degli elettori fisicamente impediti; l'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato con certificato medico.

6. Gli studenti che accedono al seggio debbono comprovare la loro identità esibendo il tesserino o il libretto universitario o altro documento di riconoscimento valido munito di fotografia; coloro che accompagnano gli elettori fisicamente impediti debbono esibire la carta d'identità o altro documento valido.

7. Il Presidente del seggio, man mano che gli elettori si presentano:

- a) accerta la loro identità personale
- b) accerta l'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori del seggio;
- c) consegna all'elettore una scheda per ogni tipo di elezione ed una matita e lo ammette al voto assegnandogli una cabina.

8. L'elettore vota la lista da lui prescelta apponendo un segno di croce con la matita fornitagli dal seggio, sul cerchietto o sul contrassegno; egli può esprimere inoltre una o più preferenze a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere apponendo un segno di croce sul cerchietto a fianco dei nominativi prescelti compresi nella stessa lista.

9. Chiusa poi la scheda, l'elettore la consegna al Presidente che, in sua presenza, la introduce nell'apposita urna.

10. Subito dopo, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, un componente del seggio appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

11. Almeno due membri del seggio devono essere presenti durante le ore di apertura del seggio.

12. I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni, ivi comprese quelle di spoglio delle schede; è compito del Presidente regolare l'ingresso nella sala delle votazioni.

13. Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

14. La custodia esterna delle sale è affidata al personale ausiliario dell'Università.

Art. 43 - Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. All'ora prevista il Presidente del seggio, accertato che non sono presenti all'interno dei locali elettori che devono ancora esprimere il loro voto, dichiara chiusa la votazione.
2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
3. Il Presidente procede alle operazioni appresso indicate:
 - a) estrae le schede dall'urna, le conta e riscontra se il numero corrisponde a quello dei votanti;
 - b) controlla il numero delle schede autenticate ma non utilizzate;
 - c) inizia lo spoglio delle schede.
4. Man mano che il Presidente dà lettura dei voti contenuti nelle varie schede, due scrutatori prendono nota, nell'apposito prospetto fornito dall'Amministrazione e predisposto in duplice copia, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati.
5. Sono annullate le schede:
 - a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino autenticate con il timbro della sezione;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
 - c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.
6. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.
7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
8. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte: resta valida la prima.
9. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; gli altri componenti del seggio possono formulare rilievi nell'apposito verbale; la Commissione elettorale decide in merito.

Art. 44 - Chiusura delle operazioni di scrutinio

1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario redige verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
2. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.
3. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere indicati nel verbale:
 - a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
 - b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista ed il numero delle preferenze riportate dai singoli candidati;
 - c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle e di quelle non utilizzate.
4. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.
5. Ultimati tali adempimenti, viene confezionato un plico firmato e sigillato, che il Presidente del seggio consegna all'Ufficio elettorale, entro le ore dodici del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 45 - Scrutinio e quorum

1. La Commissione elettorale, appena in possesso dei verbali dei seggi e non oltre 8 giorni dopo il termine di chiusura delle elezioni, procede in seduta pubblica, all'esame dei verbali stessi ed in base a questi:
 - a) somma i risultati ottenuti nei diversi seggi;
 - b) accerta il numero dei votanti;

- c) provvede all'assegnazione dei seggi.
2. La votazione dei rappresentanti degli studenti è valida quando il numero dei votanti raggiunge il dieci per cento degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento di detto *quorum* il Rettore provvede, senza indugio, a riconvocare le elezioni delle rappresentanze studentesche.
 3. Nel caso in cui il numero dei votanti raggiunga il dieci per cento degli elettori aventi diritto la Commissione:
 - a) determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il totale dei voti di lista validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere;
 - b) divide il numero dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale;
 - c) attribuisce quindi ad ogni lista tante rappresentanze quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nel numero dei voti di lista di ciascuna lista.
 4. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati assegnati perché non si è raggiunto il quoziente elettorale, la Commissione:
 - a) forma la graduatoria delle liste in ordine decrescente in base ai resti di ciascuna lista;
 - b) assegna le rappresentanze restanti alle liste secondo l'ordine decrescente dei resti; con tale procedimento a nessuna lista può essere attribuita più di una rappresentanza.
 5. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente intero; a parità di resto la rappresentanza è attribuita alla lista che precede nell'ordine di presentazione; se a una lista spettano più rappresentanze di quanto sono i suoi candidati, le rappresentanze eccedenti sono distribuite fra le altre liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali.

Art. 46 - Nomina degli eletti e valida costituzione

1. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore con decreto da pubblicarsi agli albi dell'Università entro venti giorni dopo il termine di chiusura delle elezioni o della decisione del Senato in caso di ricorso.

Art. 47 - Durata in carica

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina.
2. Essi durano in carica fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
3. In caso di rinuncia, perdita o sospensione dello *status* di studente da parte di uno degli eletti il Rettore ne dichiara la decadenza e ne chiama a sostituirlo colui che lo segue nella graduatoria degli eletti, nell'ambito della lista di appartenenza.

Art. 48 - Reclami e ricorsi avverso le operazioni elettorali

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati o gli elettori possono avanzare immediatamente reclami alla Commissione elettorale, la quale deve prendere, se del caso, senza mora le misure opportune.
2. Contro le decisioni o l'inerzia della Commissione elettorale i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di riunione della Commissione elettorale.
3. Il Rettore provvede a convocare il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi, decorso il termine per la presentazione dei ricorsi stessi.
4. Il Senato Accademico decide sui ricorsi non oltre il ventesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.
5. Le decisioni del Senato Accademico verranno pubblicate agli albi dell'Università.

Art. 49 - Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione del presente Regolamento, i mandati elettivi dei componenti del Senato accademico, del Nucleo di Valutazione, delle Commissioni paritetiche, delle rappresentanze studentesche, ai soli fini del computo della loro durata, decorrono dal 1° novembre 2012.
2. Le elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studi, dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti dei coordinamenti di cui agli artt. 19, 16 e 17 dello Statuto, successive alla prima

applicazione, sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti emanati, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro 180 giorni dalla data di cui al comma precedente. Le norme di cui al presente Regolamento costituiscono principi generali in materia elettorale.

3. In prima applicazione, per la elezione dei Direttori di Dipartimento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 8, dello Statuto.

4. In prima applicazione e nelle more della sua costituzione, le designazioni previste in capo al Comitato partecipativo del Personale tecnico amministrativo sono attribuite alla competenza del Consiglio Rappresentativo del Personale tecnico amministrativo.